

Rapporto art. 32 - qualificazione

Esame contributi

Sommario

| | |
|-----------------------------------|---|
| A) ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA..... | 1 |
| 1. ANCE | 1 |
| 2. Confartigianato..... | 1 |
| 3. Generalsoa..... | 1 |
| 4. UCSI..... | 2 |
| 5. Unionsoa..... | 2 |

A) ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

1. ANCE

In ordine al rapporto sussistente tra la misura in questione di cui all'art. 32, comma 10, del D.L. 90/2014 e sistema di qualificazione unico degli operatori economici di cui all'art. 84 D.lgs. 50/2016, sono state approfondite tutte e tre le soluzioni prospettate, anche in ragione delle possibili conseguenze che ne deriverebbero sul piano applicativo.

Al riguardo, pur con qualche dubbio di compatibilità con il quadro normativo generale, si ritiene che la prima soluzione sia quella preferibile.

Infatti, se da una parte con tale soluzione l'attestazione SOA resta utilizzabile esclusivamente per proseguire l'esecuzione del contratto "commissariato", dall'altra, nell'ipotesi in cui l'impresa possa tornare in bonis ne permette un più rapido recupero di operatività.

Diversamente sarebbe la terza la soluzione più in linea con la disciplina vigente.

2. Confartigianato

Con riferimento alla richiesta di parere in merito alla soluzione interpretativa che meglio consenta di raggiungere gli obiettivi prefissati, siamo ad esprimere il seguente parere.

Escludendo l'ipotesi 3, che delinea la soluzione dalla c.d. "opzione di non intervento", che appare inadeguata, si vuole prospettare una soluzione intermedia che non introduca oneri eccessivi né a carico dell'Impresa né della Stazione Appaltante. Pertanto si propone, in presenza di attestazione SOA, la soluzione meno problematica, a nostro parere, risulta essere la prima da applicare fino a naturale scadenza dell'attestazione.

Infatti, solo qualora dovesse intervenire la scadenza triennale o quinquennale delle SOA, gli oneri di verifica dovrebbero intendersi in capo alle Stazioni Appaltanti, come prospettato nella soluzione 2.

3. Generalsoa

Le SOA aderenti a GeneralSoa condividendo le osservazioni esposte nel documento, considerata la complessità dell'argomento ritengono doveroso adeguarsi a quanto L' ANAC considererà di più agevole applicazione, essendo valide tutte le ipotesi affrontate.

Con l'occasione si rammenta che le Società Organismi di attestazione per la verifica di quanto all'art 80 comma 2 accedono unicamente alla verifica dei certificati integrali del casellario giudiziale e delle annotazioni presenti nel casellario riservato ANAC: “nelle more di un intervento legislativo nel senso sollecitato dall'A.N.A.C., con la Segnalazione n. 1 del 2 settembre 2014 – le SOA, ai fini della comunicazione antimafia, per il rilascio dell'attestazione di qualificazione, richiedono il certificato integrale del casellario giudiziale, con le stesse modalità previste per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 39 del d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313”

4. UCSI

Applicazione interdittiva antimafia.

Si ritiene più auspicabile la soluzione 2), condividendo la ratio interpretativa della norma nel senso che quando il legislatore ha riconosciuto ai Prefetti la possibilità di disporre la nomina di uno o più amministratori per continuare l'esecuzione del contratto di lavori pubblici affidati all'impresa colpita da un'informazione antimafia interdittiva, provvedimento comunque non definitivo, ha implicitamente previsto che l'impresa può realizzare le relative attività anche in costanza dell'attestazione SOA (provvisoriamente) decaduta. L'impresa conserva comunque la facoltà di rimuovere le criticità ostative e di ripristinare i requisiti alla base dell'ottenimento dell'attestazione SOA. La salvaguardia dell'Impresa, nel suo complesso, deve seguire all'interesse pubblico, nel rispetto delle leggi, e va comunque tutelata.

Il documento di consultazione non fa riferimento in modo specifico ai Consorzi Stabili ed agli altri operatori economici simili. Si ritiene che: 1) in presenza di informazione antimafia interdittiva che interessi una Impresa consorziata sia sufficiente ed indispensabile che il Consorzio provveda ad espellere tale Impresa, adeguando eventualmente l'attestazione SOA e conservando tutte le facoltà operative; 2) che se l'informazione antimafia interdittiva riguarda direttamente il Consorzio debba operarsi sui soggetti e sugli aspetti coinvolti, con l'ausilio dei commissari, salvaguardando comunque tutte le Imprese Consorziate estranee alle attività negative. Le attività dovrebbero poter proseguire senza soluzione di continuità nell'interesse legittimo di tutti i soggetti in campo.

5. Unionsoa

Si ritiene imprescindibile, per la soluzione delle criticità evidenziate, che le SOA possano accedere alla consultazione della Banca dati Antimafia così da poter effettuare la verifica dell'assenza di cause ostative ed avviare il procedimento ex art 84 comma 4-bis. Cio' premesso, tra le soluzioni prospettate, si ritiene sia preferibile quella indicata al punto 1).